II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE)

(90/267/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli obiettivi fondamentali della politica comune di formazione professionale enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE (4), fanno riferimento, in particolare, all'esigenza di favorire, durante le diverse fasi della vita professionale, una formazione e un perfezionamento idoneo e, all'occorrenza, una riqualificazione e un riadattamento professionale; che il decimo principio di detta decisione afferma che possono essere intraprese azioni particolari per problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che il Consiglio europeo ha affermato che il completamento del mercato interno deve andare di pari passo con un migliore accesso alla formazione professionale (Hannover, 27 e 28 giugno 1988); che ha sottolineato che l'azione comunitaria deve contribuire a valorizzare le risorse umane disponibili e a preparare i futuri cambiamenti e adeguamenti tecnici; che la riforma dei sistemi di formazione, compresa la formazione professionale continua, avrà un ruolo determinante nella realizzazione di tali obiettivi (Rodi, 2 e 3 dicembre 1988); che ha preso atto dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla formazione professionale continua (Madrid, 26 e 27 giugno 1989);

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 15 marzo 1989 una risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno (5) nella quale sottolinea l'impegno nella formazione e la valorizzazione delle risorse umane; che in particolare esso considera che la formazione professionale e la gestione delle risorse umane costituiscono fattori determinanti per l'adattamento delle aziende e per la loro capacità di rispondere ai cambiamenti, e che è pertanto indispensabile incoraggiarle ad effettuare investimenti in questi settori;

considerando che nella risoluzione del 5 giugno 1989 sulla formazione professionale continua (6), il Consiglio ha ritenuto che essa svolge una funzione importante, in vista del 1992, nella strategia intesa a realizzare il mercato interno, ivi compresa la sua dimensione sociale, e la coesione economica e sociale, come fattore determinante di una politica economica e sociale; che tutti i lavoratori dovrebbero, in funzione delle necessità, avere accesso alla formazione professionale continua e beneficiarne; che ha invitato gli Stati membri a prendere o ad incoraggiare una serie di provvedimenti appropriati, tenuto conto delle competenze di diritto interno delle parti interessate; che ha invitato la Commissione a proporgli quanto prima un programma d'azione in materia di formazione professionale continua;

considerando che la «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori», adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 dei capi di Stato e di

(1) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 16.
(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 71.
(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 31.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
(5) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61.
(6) GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1.

governo di undici Stati membri, in particolare il punto 15, statuisce:

«Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità.

Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica»;

considerando che l'accelerazione dei mutamenti tecnologici, economici ed industriali in un contesto di sempre maggiore competitività e la prospettiva del completamento del mercato interno richiedono attualmente di sviluppare il ruolo d'anticipazione e di adattamento svolto dalla formazione professionale continua ed il potenziamento dei dispositivi esistenti;

considerando che l'effettiva parità di accesso alla formazione professionale continua costituisce un elemento essenziale allo scopo di promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne;

considerando che la cooperazione nel settore della formazione professionale continua deve inoltre basarsi sulle disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri, nel rispetto delle diversità dei sistemi e delle prassi giuridiche nazionali, dei poteri concessi dalla legislazione nazionale alle parti interessate e dall'autonomia contrattuale;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione delle qualifiche rappresenta un elemento indispensabile per mettere a punto azioni di formazione professionale continua che siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro;

considerando che la Comunità può contribuire significativamente alla collaborazione tra Stati membri mettendo a punto un programma d'azione inteso ad appoggiare e completare le politiche e le azioni elaborate da e negli Stati membri nel settore della formazione professionale continua; che detto programma deve articolarsi in modo da garantire una vera e propria interazione con i compiti e gli interventi del Fondo sociale europeo [1], i programmi EUROTECNET [2] e COMETT [3], la rete IRIS [4] per la formazione professionale delle donne nella prospettiva del 1992, nonché le azioni sperimentali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) [5];

considerando che, il 26 gennaio 1990, le parti sociali a livello comunitario, nel contesto del dialogo sociale, hanno adottato un nuovo parere comune sull'istruzione e sulla formazione;

considerando che occorre associare strettamente all'attuazione del presente programma le parti sociali a livello nazionale, in conformità delle prassi nazionali,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e scopo del programma FORCE

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 è adottato un programma per lo sviluppo della formazione continua nella Comunità (in appresso denominato «programma FORCE»).

2. Lo scopo del programma FORCE consiste nel completare ed appoggiare le politiche e la attività svolte da e negli Stati membri allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua.

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi del programma FORCE sono i seguenti:

a) incoraggiare il potenziamento e una maggiore efficacia degli investimenti nella formazione professionale continua, con conseguenti migliori risultati, in particolare mediante lo sviluppo di forme in compartecipazione intese a sensibilizzare maggiormente le amministrazioni pubbliche, le aziende, particolarmente piccole e medie imprese, le parti sociali e i singoli lavoratori ai benefici derivanti dall'investimento nella formazione professionale continua;

b) incoraggiare le azioni di formazione professionale continua, per esempio la partecipazione e gli investimenti in tale formazione dimostrando e diffondendo esempi di lodevoli iniziative di formazione professionale continua in quei settori economici o regioni della Comunità in cui sono attualmente inadeguati;

c) appoggiare le innovazioni nella gestione della formazione professionale continua, nella metodologia e nelle attrezzature;

d) tener maggiormente conto delle conseguenze del completamento del mercato interno, mediante un sostegno ai progetti di formazioni professionale continua, transnazionali e transfrontalieri, e agli scambi di informazioni e di esperienze;

e) contribuire ad una maggiore efficacia dei dispositivi di formazione professionale continua e della loro capacità di adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro europeo mediante la promozione di misure prese a tutti i

(1) GU n. L 185 del 15. 12. 1988, pag. 9, e GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
(2) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.
(4) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.
(5) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

livelli, in particolare per seguire ed analizzare l'evoluzione della formazione professionale continua e per cercare di migliorare le previsioni sul fabbisogno di qualifiche e di professioni.

Articolo 3

Contenuto

Il programma FORCE comprende due parti complementari, nel rispetto del principio della sussidiarietà:

a) un quadro di riferimento comune di linee direttrici, precisato nell'articolo 5, inteso ad appoggiare e completare le politiche e i provvedimenti adottati dagli Stati membri, tenuto conto delle competenze di diritto nazionale delle parti interessate, in modo da promuovere un coerente sviluppo della formazione professionale continua tra gli Stati membri;

b) un pacchetto di provvedimenti transnazionali attuati su scala comunitaria, precisati nell'articolo 6 e nell'allegato, intesi a completare ed appoggiare le attività svolte da e negli Stati membri.

Articolo 4

Funzioni e definizioni

1. La formazione professionale continua svolge quattro funzioni, all'interno o all'esterno delle imprese, a seconda dei casi, complementari l'una dell'altra:

— una funzione di adeguamento permanente all'evoluzione e al contenuto degli impieghi e, in tal modo, una funzione di miglioramento delle competenze e delle qualifiche, indispensabile per rafforzare la posizione concorrenziale delle imprese europee e del loro personale;

— una funzione di promozione sociale per consentire a numerosi lavoratori di superare gli ostacoli in materia di qualifiche professionali e di migliorare la loro posizione;

— una funzione preventiva, per prevenire le eventuali conseguenze negative del completamento del mercato interno e per superare le difficoltà cui devono far fronte i settori e le imprese in corso di ristrutturazione economica e tecnologica;

— un'integrazione dei disoccupati, in particolare i disoccupati da lungo tempo.

2. Ai sensi della presente decisione:

a) per «formazione professionale continua» si intende, in senso generale, qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore, nella Comunità europea nell'arco della sua vita lavorativa;

b) per «azienda» si intendono non soltanto le grandi, ma anche le piccole e medie imprese, indipendentemente dal loro stato giuridico o dal settore economico nel quale operano, nonché ogni tipo di attività economica;

c) per «organismo di formazione» si intende ogni tipo di istituto pubblico, parastatale o privato che attua azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Esso designa anche gli organismi economici autonomi, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi e le associazioni professionali;

d) per «lavoratore» si intende qualsiasi persona attiva avente un legame con il mercato del lavoro, compresi i lavoratori autonomi.

Articolo 5

Quadro di riferimento comune di linee direttrici

1. Il quadro di riferimento comune di linee direttrici nonché le misure transnazionali previste nell'articolo 6 contribuiscono a favorire la convergenza delle iniziative degli Stati membri intese a;

a) promuovere la dimensione europea della formazione professionale continua, al fine di migliorare le condizioni di mobilità dei lavoratori;

b) agevolare l'adattamento costante alle nuove necessità, nonché la promozione sociale attraverso la formazione professionale continua e potenziare la funzione preventiva di tale formazione;

c) permettere ai lavoratori meno qualificati, indipendentemente dal loro stato giuridico, di beneficiare di azioni di formazione professionale continua che consentano loro di ottenere il primo livello di qualificazione;

d) promuovere l'effettiva uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne nell'accesso alla formazione professionale continua, conformemente alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro;

e) potenziare i meccanismi di incentivazione degli investimenti da parte delle aziende, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, nella formazione professionale continua;

f) ricercare a tutti i livelli una migliore previsione dell'evoluzione nel settore delle qualfiche, nonché una maggiore convergenza tra gli obiettivi della formazione professionale e dell'occupazione;

g) promuovere, con metodi adeguati alle legislazioni e alle prassi nazionali, se del caso, gradualmente, l'offerta di formazione professionale continua e potenziare i dispositivi già esistenti in questo settore per rispondere alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e alle richieste dei lavoratori e dei dirigenti a tutti i livelli;

h) garantire a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale continua;

i) rendere effettivi, in funzione delle necessità e per tutti gli interessati, l'accesso alla formazione professionale continua ed i suoi vantaggi.

2. Le parti sociali sono pienamente associate, conformemente alle prassi nazionali, all'attuazione del quadro di riferimento comune di linee direttrici.

Articolo 6

Misure transnazionali

La Commissione, per sostenere e completare le attività svolte da e negli Stati membri allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, applica le misure transnazionali, concernenti i lavoratori delle imprese, di cui all'allegato, tenendo conto della diversità dei bisogni e delle situazioni esistenti negli Stati membri, per quanto riguarda in particolare il livello della formazione professionale continua di ciascuno di essi e i rispettivi sistemi di formazione professionale continua.

Articolo 7

Finanziamento

1. L'importo stimato necessario per finanziare nel corso dei primi due anni del periodo quadriennale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 il programma FORCE ammonta a 24 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annui necessari saranno autorizzati nel quadro della procedura annuale di bilancio conformemente alle prospettive finanziarie decise di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in funzione dell'evoluzione delle stesse.

Articolo 8

Coerenza e complementarità

1. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità delle azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma FORCE e gli altri programmi comunitari relativi alla formazione professionale.

2. Per l'attuazione del programma FORCE la Commissione si assicura del contributo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [1].

[1] GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

Articolo 9

Informazione del comitato consultivo della formazione professionale

La Commissione informa regolarmente il comitato consultivo della formazione professionale sugli sviluppi del programma FORCE.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Dodici rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comunitario, partecipano ai lavori del comitato come osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:

a) agli orientamenti generali del programma FORCE;

b) agli orientamenti generali dell'aiuto finanziario fornito dalla Comunità (entità, durata e beneficiari dell'aiuto);

c) alle questioni concernenti l'equilibrio generale del programma FORCE, compresa la ripartizione tra le varie azioni.

3. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

Valutazione e relazioni

1. I risultati delle misure transnazionali adottate in applicazione dell'articolo 6 e dell'allegato formano oggetto di valutazioni esterne e oggettive secondo criteri stabiliti di concerto tra Commissione e Stati membri:

a) per la prima volta, durante il primo semestre del 1993;

b) per la seconda volta, durante il primo semestre del 1995.

2. Ogni due anni, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione sulle attività intraprese per concretare il quadro di riferimento comune di linee direttrici di cui all'articolo 5, comprese le informazioni sui dispositivi esistenti destinati a promuovere e a finanziare la formazione professionale continua.

3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato consultivo per la formazione professionale, antecedentemente al 30 giugno 1993, una relazione provvisoria sulla fase di avvio e, antecedentemente al 30 giugno 1995, una relazione finale sull'attuazione del programma FORCE.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

ALLEGATO

MISURE TRANSNAZIONALI

(articolo 6)

I. AZIONE I — Sostegno all'innovazione nel settore della formazione professionale continua

1. *Sinergia dell'innovazione*

La Comunità finanzia le attività della rete europea di azioni transnazionali allo scopo di migliorare l'elaborazione, l'organizzazione e la valutazione delle azioni di formazione professionale continua e di favorire il trasferimento delle conoscenze e del know-how nella Comunità.

Il contributo della Comunità nell'ambito del programma FORCE servirà, in particolare, a sviluppare i collegamenti tra le singole azioni su scala comunitaria, mediante attività di promozione e di collaborazione e mediante la diffusione delle informazioni e delle esperienze.

Il contributo della Comunità andrà a:

a) un programma di scambi inteso a promuovere la rapida diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale continua e un sostanziale miglioramento dell'accesso a quest'ultima. La Comunità concederà delle borse per tirocini presso aziende o organismi di formazione in un altro Stato membro, alle seguenti categorie:
 - formatori a tempo pieno,
 - dirigenti dei dipartimenti «risorse umane»,
 - rappresentanti del personale delle aziende,
 - specialisti della formazione dei consorzi regionali;

b) lavori preliminari all'elaborazione e alla messa a punto di progetti pilota transnazionali o transfrontalieri di formazioni professionale continua effettuati da aziende, gruppi di aziende o organismi di formazione di diversi Stati membri, intesi a promuovere il trasferimento delle informazioni e del know-how nella Comunità, dando priorità alle esigenze delle piccole e medie imprese e tenendo conto delle possibilità e conseguenze del completamento del mercato interno.

2. *Indagini settoriali sui piani di formazione professionale continua in Europa*

La Comunità contribuisce al finanziamento delle indagini settoriali sui piani di formazione professionale continua aventi per oggetto i temi seguenti:

- metodo di preparazione dei piani di formazione professionale continua a livello aziendale;
- valutazione costo/efficacia della formazione professionale continua a livello aziendale;
- accordi e prassi vigenti nella aziende, nonché contratti collettivi;
- accordi tra aziende;
- accordi tra lo Stato e le aziende;
- metodi per sviluppare la formazione professionale continua e migliorare l'accesso dei lavoratori meno qualificati, occupati a tempo parziale o su base precaria.

II. AZIONE II — Analisi e sorveglianza, valutazione, previsione

1. *Scambio di dati comparabili sulla formazione professionale continua*

La Comunità appoggia gli scambi regolari di dati comparabili sulla formazione professionale continua.

In stretta collaborazione con il gruppo di lavoro EUROSTAT «Statistiche sull'istruzione e la formazione», procederà sistematicamente alla collazione dei dati esistenti negli Stati membri, allo sviluppo di principi comparabili basati sui lavori già svolti a livello nazionale, alla definizione di una struttura metodologica comune utilizzabile in tutti gli Stati membri e all'elaborazione di un'indagine specifica effettuata in base a questionari che verranno inviati ad un campione di aziende, in cooperazione con le competenti organizzazioni degli Stati membri.

I dati oggetto del questionario riguarderanno:

- numero delle persone che partecipano alla formazione;
- numero di partecipanti per tipo di attività e per categoria;
- costo della formazione;
- formazione all'interno e all'esterno dell'azienda;

— formazione esterna per tipo di organismo di formazione;

— formazione per settore all'interno dell'impresa;

— durata della formazione all'interno dell'impresa;

— partecipazione per sesso.

2. *Analisi della politica contrattuale nel settore della formazione professionale continua*

La Comunità appoggia la messa a punto di un'analisi omogenea degli accordi di impresa e dei contratti collettivi in materia di formazione professionale continua negli Stati membri.

Essa incoraggia lo scambio di esperienze tra i rappresentanti delle organizzazioni socioprofessionali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle altre parti interessate, al fine di stimolare la diffusione degli accordi contrattuali innovativi.

Al fine di stimolare la diffusione di accordi contrattuali innovativi, la Comunità fornisce borse per scambi di operatori nella dinamica sociale (membri di organizzazioni socioprofessionali) a organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori o ad organismi misti nei vari Stati membri.

3. *Previsione dell'evoluzione delle qualifiche e delle professioni*

Basandosi sul lavoro già svolto dal CEDEFOP in materia e con l'assistenza di tale centro, la Comunità promuove la cooperazione transnazionale tra esperti per analizzare e prevedere l'evoluzione delle esigenze in materia di formazione e di professioni.

Questi esperti sono tra l'altro incaricati di migliorare la comparabilità delle metodologie di analisi del fabbisogno di formazione professionale continua e dei cambiamenti nel mercato del lavoro. A tale proposito si deve esaminare la possibilità di elaborare modelli di analisi comuni.

III. AZIONE III — **Misure di accompagnamento**

I lavori intrapresi nell'ambito del programma FORCE beneficiano dell'assistenza tecnica necessaria sul piano comunitario per assicurarne il buono svolgimento, in particolare per quanto concerne il sostegno e la valutazione continua del programma, nonché la diffusione e il trasferimento dei risultati ottenuti.

IV. **Contributo finanziario della Comunità**

La Comunità finanzia le spese relative alle misure previste nell'ambito delle azioni I, II e III.

La Comunità si addossa fino all'80 % delle spese per l'indagine statistica sulla formazione professionale continua.

La Comunità si addossa fino al 100 % dei costi

— dei modelli di analisi dei contratti collettivi,

— delle previsioni nel settore delle necessità in materia di qualifiche e di professioni,

— delle misure di accompagnamento.

Il contributo finanziario della Comunità alle borse previste per gli scambi si limiterà alle spese dirette di mobilità e non dovrà superare un importo di 7 500 ecu per borsa e per beneficiario per scambi di durata massima di 3 mesi.

La Comunità si addossa fino al 100 % delle spese

— di gestione della rete,

— delle attività di cooperazione (conferenze, seminari, attività pratiche),

— diffusione dei risultati del programma FORCE.

Il contributo finanziario della Comunità per i lavori preliminari all'elaborazione e alla messa a punto di progetti pilota transnazionali di formazione professionale continua si limiterà al 50 % delle spese del lavoro di preparazione per progetti pilota transnazionali sulla formazione professionale continua, con un massimale di 100 000 ecu per anno e per progetto per i progetti pilota transnazionali con durata massima di 2 anni.

La Comunità si addossa fino al 100 % delle spese di programmazione, realizzazione e valutazione delle indagini settoriali con un massimale di 0,5 milioni di ecu.